



PROVINCIA DI PESCARA

***REGOLAMENTO DELLE
ENTRATE PROVINCIALI***

AI SENSI DEL D. LGS. 446/97

TITOLO I.....	3
<i>DISPOSIZIONI GENERALI.....</i>	3
Art. 1.....	3
Oggetto e scopo del regolamento.....	3
Art. 2.....	3
Limiti alla potestà regolamentare.....	3
TITOLO II.....	3
<i>ENTRATE PROVINCIALI.....</i>	3
Art. 3.....	3
Individuazione delle Entrate.....	3
Art. 4.....	3
Regolamenti per tipologie di entrate.....	3
Art. 5.....	4
Aliquote tariffe e prezzi.....	4
Art. 6.....	4
Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni.....	4
TITOLO III.....	4
<i>GESTIONE DELLE ENTRATE.....</i>	4
Art. 7.....	4
Soggetti responsabili delle entrate.....	4
Art. 8.....	5
Attività di verifica e controllo.....	5
Art. 9.....	5
Poteri ispettivi.....	5
Art. 10.....	5
Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria.....	5
Art. 11.....	6
Sanzioni.....	6
TITOLO IV.....	6
<i>ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE.....</i>	6
Forme di riscossione.....	6
Art. 13.....	6
Formazione dei ruoli.....	6
TITOLO VI.....	7
<i>ATTIVITÀ CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI.....</i>	7
Art. 14.....	7
Tutela giudiziaria.....	7
Art. 15.....	7
Autotutela.....	7
Art. 16.....	7
Accertamento con adesione.....	7
TITOLO VI.....	8
<i>DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....</i>	8
Art. 17.....	8
Disposizioni finali.....	8
Art. 18.....	8
Disposizioni transitorie.....	8

Titolo I
Disposizioni generali

Art. 1
Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate provinciali, anche tributarie, nel rispetto dei principi contenuti nella legge 142/90 e successive modificazioni e integrazioni, nel D.Lgs. 77/95 e successive modificazioni e integrazioni e in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D.Lgs. 446/97.
2. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate provinciali; individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento di contabilità per quanto non disciplinato da quest'ultimo.
3. Le norme di legge e del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, di efficacia, di efficienza, di economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e tributaria in particolare.

Art. 2
Limiti alla potestà regolamentare

1. Con riferimento alle Entrate Tributarie il Regolamento non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

Titolo II
Entrate Provinciali

Art. 3
Individuazione delle Entrate

1. Costituiscono entrate Provinciali disciplinate in via generale dal presente Regolamento i tributi provinciali, le Entrate patrimoniali, ivi compresi canoni, proventi e relativi accessori di spettanza della Provincia e le altre entrate con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e comunali.

Art. 4
Regolamenti per tipologie di entrate

1. Le singole entrate vengono disciplinate con appositi regolamenti approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.
2. I regolamenti esprimono efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.

3. Il presente regolamento e i regolamenti che disciplinano singole entrate devono essere comunicati al Ministero delle Finanze entro 30 gg. dall'approvazione, unitamente alla delibera, e resi pubblici mediante avviso sulla G.U.
4. Ove non venga adottato nei termini il Regolamento di cui al comma 1, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 5
Aliquote tariffe e prezzi

1. Al Consiglio Provinciale compete la determinazione di aliquote, tariffe e prezzi, tenuto conto dei limiti massimi e/o minimi tassativamente previsti dalla legge, relativi alle entrate di propria competenza, ferme restando le disposizioni previste nel D. Lgs. n. 77/95 e successive modificazioni nell'ipotesi in cui l'ente versi in stato di dissesto.
2. La delibera di approvazione deve essere adottata entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.

Art. 6
Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Provinciale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite da leggi dello Stato o regionali, successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, che non abbisognano di essere disciplinate mediante norma di regolamento, si intendono applicabili pur in assenza di una conforme previsione regolamentare, salvo che l'ente modifichi il regolamento inserendo espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.

Titolo III
Gestione delle Entrate

Art. 7
Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate di competenza dell'ente i Dirigenti - funzionari responsabili del servizio al quale risultano affidate, mediante il piano esecutivo di gestione, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.
2. Il Dirigente-funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria.
3. Per tutte le entrate per le quali lo specifico regolamento di disciplina prevede la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 602/73 modificato con D.P.R. 43/88, le attività necessarie alla riscossione, a partire dalla compilazione dei ruoli, competono al responsabile dell'ufficio entrate del servizio finanziario dell'ente. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte e siglate dai singoli servizi che

Art. 8
Attività di verifica e controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 241/90 con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13.
3. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione: utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
4. Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.
5. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'ente ovvero nelle forme associate previsti negli artt. 24-25-26 e 28 della legge 142/90, secondo le indicazioni dettate nel piano esecutivo di gestione, in conformità a quanto previsto nell'art. 52, c. 5, lett.b) del D.Lgs. 446/97.
6. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Provinciale in sede di approvazione del PEG ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

Art. 9
Poteri ispettivi

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente gli enti si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di leggi vigenti per le singole entrate.
2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del responsabile della singola entrata pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

Art. 10
Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria

1. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'ente non aventi natura tributaria, deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.
2. Qualora si tratti di obbligazione tributaria, il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio, dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie e in mancanza di previsioni specifiche di legge si applica il comma precedente.
3. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai due commi precedenti deve essere effettuata tramite notificazione .

Art. 11
Sanzioni

1. Le sanzioni relative a entrate tributarie sono graduate con delibera di giunta adottata ai fini dell'individuazione dei criteri da seguire nell'attività di controllo, sulla base dei limiti minimi e massimi previsti nei regolamenti che disciplinano le singole entrate. In assenza del provvedimento deliberativo si applicheranno le aliquote minime previste dai decreti legislativi 471,472 e 473 del 23 dicembre 1997.
2. Quando gli errori relativi ai presupposti di applicazione di un'entrata tributaria risultano commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dall'amministrazione, il funzionario non procede all'irrogazione delle sanzioni accessorie all'accertamento del maggior tributo dovuto.

Titolo IV
Attività di riscossione

Art. 12
Forme di riscossione

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene, ordinariamente, attraverso la procedura prevista con D.PR. 602/73 modificato con D.PR. 43/88
2. A tal fine trovano applicazione gli artt. 68 e 69 del D.PR. 43/88.
3. I regolamenti delle singole entrate possono prevedere che la riscossione avvenga nelle forme di cui alle disposizioni contenute nella legge 639/1910.
4. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purchè il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.
5. E' stabilito in lire 20.000 il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate ed al rimborso da parte della Provincia.

Art. 13
Formazione dei ruoli

1. I ruoli predisposti nelle forme di cui al combinato disposto degli artt. 7, c. 3 e 11, debbono essere vistati per l'esecutività dal funzionario responsabile della specifica entrata.

Titolo V

Attività contenziosa e strumenti deflattivi

Art. 14

Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, l'ente può stipulare con uno o più professionisti una convenzione, in via preventiva, per singola entrata o per più entrate, purchè siano rispettati i tariffari minimi di legge.

Art. 15

Autotutela

1. L'Amministrazione, nella persona del dirigente o del responsabile del servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, può annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - b) valore della lite;
 - c) costo della difesa;
 - d) costo della soccombenza;
 - e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare una lite il funzionario, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento.

3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
 - a) doppia imposizione;
 - b) errore di persona;
 - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
 - e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolati.

Art. 16

Accertamento con adesione

1. Si applicano, per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme previste dal regolamento in materia di accertamento con adesione approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 78 del 11/5/1998.

Titolo VI
Disposizioni transitorie e finali

Art. 17
Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.

Art. 18
Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dall'anno successivo all'approvazione.